

Spedita ai Capigruppo Consiliari	
Il 06.03.2014	Prot. N.

COPIA

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 del 27.02.2014	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO TERRENO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO STIPULATO CON VODAFONE OMNITEL N.V.
-----------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 18.00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
1)	LIETTA GIOVANNI	Presidente	X
2)	CARDOLETTI CLAUDIO	Assessore	X
3)	SCARSETTI STEFANO	Assessore	X
4)	BONIFORTI SERGIO	Assessore	
5)	FERRINI LUIGI	Assessore	X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. CARCURO ANTONIO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LIETTA GIOVANNI, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato:

Deliberazione n. 11 del 27 febbraio 2014

Oggetto: Rinegoziazione contratto di affitto terreno per installazione stazione radio stipulato con Vodafone Omnitel N.V.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che Vodafone Omnitel, con lettera raccomandata pervenuta in data 27 gennaio scorso, ha proposto di addivenire ad una rinegoziazione del contratto in oggetto – rep. n. 293 del 25.10.2007, integrato con atto rep. n. 304 del 26.02.2009 e successiva appendice del 23 marzo 2012, scadente il 1° marzo 2017 – che tenga conto della situazione complessiva del mercato di settore, in base ai cui dati risulterebbe che il canone di affitto attualmente corrisposto da Vodafone sia notevolmente superiore e facendo presente che, in caso di mancato raggiungimento di accordo, l'affittuaria si sarebbe avvalsa della facoltà di recesso;

Proceduto, in apposito incontro avvenuto in data 20 c.m. con il rappresentante della società incaricata della rinegoziazione, C.B.R.E. S.p.A. di Roma, a raggiungere un'intesa sulle nuove condizioni, che prevedono un canone annuo di € 12.000,00;

Ritenuto di approvare tale proposta di rinegoziazione sostanziata nella bozza di contratto allegata alla presente;

Visto che i competenti responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

All'unanimità

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di rinegoziazione del contratto di affitto del terreno per il mantenimento della stazione radio con Vodafone Omnitel N.V. come da bozza allegata alla presente, autorizzando il competente responsabile di servizio all'assunzione dei conseguenti atti;
2. Di dichiarare, con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

– o – o – o – o – o –

Parere ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
f.to dott. Antonio Carcuro

Per la regolarità contabile
f.to rag. Tania Giani

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL'ABITAZIONE

TRA:

Il Comune di San Bernardino Verbano, con sede in San Bernardino Verbano (VB), Piazza Municipio 8, rappresentato dal Sig. Lietta Giovanni, in qualità di Sindaco, nato a Premosello Chiovenda, il 26/08/1968 di seguito denominata parte locatrice - da una parte

E:

la società Vodafone Omnitel N.V società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in Amsterdam (Olanda), Sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30 (duemiliarditrecentocinquemilionizeronovantanoveottocentottantasette/30) codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, P.IVA, n. 08539010010 rappresentata per il presente atto da Fabio Benussi, in qualità di procuratore, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Ciro de Vivo in data 19/10/2011, repertorio n. 14940, di seguito denominata parte conduttrice - dall'altra parte

di seguito le parti, quando indicate congiuntamente

PREMESSO

- a) che la Conduttrice conduce in locazione, a far data dal 25/10/2007, una porzione di terreno di proprietà comunale, ubicato nel comune di Ceresole Reale (TO), località Cima Vella, catastalmente censito a N.C.T. del Comune di San Bernardino Verbano, al Foglio 30, Particella 218, per mq 52 circa, in forza di un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo stipulato tra il Comune di San Bernardino Verbano e Vodafone Omnitel N.V., per la durata di anni 10 (dieci), registrato presso l'ufficio di Verbania, in data 31/10/2007 al numero 46/1;
- b) che in data 26/02/2009 è stata sottoscritta tra le parti un'integrazione al contratto del 25/10/2007, registrata a Verbania il 06/03/2009, al numero 60, serie 1, per l'installazione da parte della Società Telecom Italia S.p.A. di apparati tecnici sulla struttura Vodafone esistente;
- c) che in data 23 marzo 2012 è stata sottoscritta tra le parti un'appendice contrattuale per modificare l'art. 3 del contratto di locazione del 25/10/2007;
- d) che a partire dal 26 febbraio 2009 sugli impianti tecnologici utilizzati da Vodafone ha trovato ospitalità, oltre a Telecom Italia S.p.A. la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
- e) che sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio una stazione radio base per comunicazione elettroniche, comprensiva di strutture, antenne, parabole ed apparecchiature a diffusione di segnali radio, che il locatore ben conosce e che dichiara di accettare in ogni sua parte;
- f) che le parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art.1321 C. Civ ed alla stipulazione di questo nuovo contratto integralmente novativo e sostitutivo del

precedente atto del 25/10/2007 registrato all'Ufficio del Registro di Verbania, in data 31/10/2007 al numero 46/1.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto di locazione, integralmente novativo e sostitutivo del precedente, tra la parte locatrice e la parte conduttrice, di seguito "le parti" quando indicate congiuntamente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprietà (nel seguito "la porzione di Immobile") sito nel Comune di San Bernardino Verbano, Località Cima Vella,

ovvero porzione di terreno di proprietà comunale, catastalmente identificato nel Comune di San Bernardino Verbano, NCT di San Bernardino Verbano, Foglio 30, Particella 218, per mq 52 circa, meglio identificata nell'elaborato grafico contrassegnato con la lettera A, sottoscritto dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le Parti medesime. L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

I documenti contrassegnati con le lettera A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione nel seguito "il contratto" .

La locatrice concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera A, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Conduttrice alla Locatrice in fase di realizzazione dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Conduttrice e la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

La locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Conduttrice.

La Conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

La locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 4.

2.DURATA, DECORRENZA E RECESSO

Il contratto avrà la durata di anni 9 (nove), con decorrenza dal 01/07/2014.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per anni 6 (sei), e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui

3.bis_CANONE

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in rate semestrali anticipate di Euro 6.000,00 (seimila/00). Il canone di cui sopra sarà aggiornato annualmente su richiesta del locatore, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla Locatrice IBAN IT39K0503561821095570393981.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non e' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito l'Impianto) e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Condittrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

La Locatrice pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art 1. del presente contratto.

La Condittrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della Locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le

strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Condittrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Locatrice concede la facoltà ed autorizza la Condittrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Condittrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Condittrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che la Locatrice trattienga una parte dei beni presenti sui luoghi.

5. IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Condittrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Condittrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Condittrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Condittrice, alla data di decorrenza del contratto, verrà immessa dalla Locatrice nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova.

La Condittrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto.

La Condittrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla Locatrice e ai terzi.

La Locatrice garantisce alla Condittrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.

La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Condittrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

7. CESSIONE DEL CONTRATTO

La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Condittrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Locatrice autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali La Locatrice la ha concessa in locazione.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Condittrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Condittrice ed a spese suddivise al 50% come per legge.

Pertanto, in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione, la conduttrice recupererà dall'importo del canone semestrale la quota del 50% delle spese di registrazione a carico della locatrice.

9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

10. DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

11. ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

La parte Locatrice c/o Comune di San Bernardino Verbano, Piazza Municipio, 8

La parte Condittrice c/o Vodafone Omnitel N.V. - uff. Amministrazione contratti - Via Caboto n. 15 - 20094 - Corsico (MI)

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto della Locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La Locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

13. RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle

stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Bernardino Verbano, lì

La parte locatrice

La parte conduttrice

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2 (Durata, Decorrenza e Recesso), art. 3, art. 3 bis (Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 Consegna e accesso alla porzione di immobile, art. 7 (Cessione del contratto), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza) .

Letto, approvato e sottoscritto.

San Bernardino Verbano, lì

La parte locatrice

La parte conduttrice

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.TO GIOVANNI LIETTA**

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 06/03/2014 all'albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web:www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it per rimanervi per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Addì 06.03.2014

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Addì 27.02.2014

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

Copia conforme all'originale

Addì, 06.03.2014

IL SEGRETARIO

.....

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.